

DELIBERA N.91/09/CSP

**Esposti dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella nei confronti della società Telecom Italia Media S.p.a (Emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "La7") per la presunta violazione dell' articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n.57/09/CSP recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009"
("TtgLa7")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTO l'esposto dell'Onorevole Marco Pannella, in qualità di Presidente dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, e dell'Onorevole Marco Cappato, Deputato eletto nella Lista Bonino e candidato alle elezioni europee del 2009 nella Lista Marco Pannella, pervenuto in data 18 maggio 2009 (prot. n. 39090), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società Telecom Italia Media S.p.a. dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7, della delibera n.57/09/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 3 aprile e il 17 maggio 2009, nei telegiornali dell'emittente La7 (TgLa7), i soggetti politici PDL, PD, Italia dei Valori, UDC e Lega hanno avuto accesso

numerose volte e con tempi di intervista lunghi, a differenza della Lista esponente, che è stata costantemente marginalizzata, se non per alcuni periodi del tutto esclusa, dal telegiornale TgLa7, nonostante le iniziative politiche di rilevanza nazionale ed internazionale assunte in tale periodo.

In particolare, si denuncia che alla lista esponente sono stati attribuiti, nel periodo dal 3 aprile all'8 maggio, solo i seguenti tempi di parola:

- notiziario di La7: tutte le edizioni lo 0% (3 aprile-8 maggio 2009) e nelle edizioni principali lo 0% (3-28 aprile 2009), tutte le edizioni lo 0% (29 aprile – 8 maggio 2009);

Anche nel periodo dal 9 al 17 maggio, il comportamento del telegiornale di La7 non si è discostato da quanto fatto in precedenza;

VISTA la nota in data 18 maggio 2009 (prot. n. 0039178) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Telecom Italia Media S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "La7", le relative controdeduzioni in merito agli esposti pervenuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Telecom Italia Media, pervenuta in data 19 maggio 2009 (prot. n.0039375), nella quale la società ha eccepito quanto segue:

- fermi restando i principi di pluralismo e imparzialità dell'informazione televisiva, la scelta dei temi cui dedicare attenzione è rimessa all'autonomia editoriale di ciascuna testata e la funzione di presentazione al pubblico dei programmi e delle posizioni dei soggetti politici è assolta non già dai programmi di informazione, bensì da quelli di comunicazione politica, come chiarito dalla Corte Costituzionale;
- non appare corretto – stante il dettato delle norme di cui alla legge 28 del 2000 e alla delibera n. 57/09/CSP – il riferimento ai soli telegiornali, venendo in evidenza i "programmi di informazione" che annoverano sia i telegiornali che i notiziari e ogni altro programma a rilevante contenuto informativo;
- il soggetto politico esponente è stato presente nei notiziari di La 7 e nei programmi di informazione con i seguenti tempi : Tg La7 ore 20.00 del 7 maggio notizia della candidatura dei radicali alle Europee; Tg La7 ore 20.00 del 18 maggio intervista all'on. Emma Bonino; Tg La7 ore 12.30 del 19 maggio dedicato all'on. Pannella in sciopero della fame e della sete per silenzio media sulle prossime elezioni europee; quanto ai programmi informativi, "Otto e mezzo" del 10 aprile 2009 ha ospitato l'on. Bonino per tutta la trasmissione della durata di 30 minuti e risulta che l'on. Bonino e l'on Cappato sono stati invitati al programma Omnibus ma non vi hanno preso parte per indisponibilità nelle date proposte dagli autori;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni del telegiornale "TgLa7" risulta che nel periodo oggetto dell'esposto (3 aprile – 17 maggio 2009) non è stato rilevato alcun tempo di parola dei soggetti segnalanti;

CONSIDERATO che il telegiornale "TgLa7", oggetto della segnalazione, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono programmi che per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di par condicio;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009, concernente le emittenti televisive private, è dettata, dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale prevede che *" nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalla emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche"*;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO che dall'inizio della campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (3 aprile 2009) fino al 17 maggio 2009, non è stato registrato alcun tempo di parola del soggetto politico denunciante nelle edizioni del notiziario di La 7, e pertanto, si è determinato uno squilibrio informativo in danno del medesimo soggetto, non consentendo la rappresentazione delle proprie posizioni politiche;

CONSIDERATO, pertanto, che la società in questione non ha assicurato nei notiziari diffusi nel periodo oggetto della segnalazione, la presenza della lista denunciante sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei

principi recati dall'articolo 5 della legge 28 del 2000 e dei criteri stabiliti dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP, in particolare quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 7 della citata delibera n. 57/09/CSP del 15 aprile 2009, il quale prevede al quinto comma che *“Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti”*;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dalle relative disposizioni attuative relative alla campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA l'urgenza di provvedere al ripristino del tempo spettante al soggetto politico denunciante stante l'imminente conclusione della campagna elettorale ;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 26, comma 15, della delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino , relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Telecom Italia Media S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale *“La 7”*, con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, 229 :

1. di trasmettere, nel notiziario *“Tg La7 ”* a partire dalle prime edizioni utili e, comunque, entro quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante Lista Marco Pannella in misura adeguata al riequilibrio informativo;
2. di rispettare, nel prosieguo della campagna elettorale, all'interno dei propri notiziari, nei confronti dell'esponente, i criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola